



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Politiche dell'Ambiente

**Consuleco spa**  
Loc. Muccone, 24  
87043 Bisignano (CS)  
[consuleco@pec.consuleco.eu](mailto:consuleco@pec.consuleco.eu)

E p.c.



**Comune di Bisignano**  
Piazza Collina Castello  
87043 - Bisignano (CS)  
~~consuleco~~.bisignano.lavoripubblici@pec.it

**PROVINCIA DI  
COSENZA**  
**Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
C.da Vaglio Lise  
Pal. Uffici della Presidenza  
87100 **COSENZA**  
[protezionecivile@pec.provincia.cs.it](mailto:protezionecivile@pec.provincia.cs.it)

**PROVINCIA DI COSENZA**  
**Settore Ambiente e Demanio idrico**  
Via Romualdo Montagna  
87100 COSENZA  
[ambiente@pec.provincia.cs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.cs.it)  
**ARPACAL**  
**Dipartimento Provinciale Cosenza**  
Via Montesanto, 123  
87100 Cosenza  
[cosenza@pec.arpacalabria.it](mailto:cosenza@pec.arpacalabria.it)

**ARPACAL**  
**Direzione Generale**  
Via Lungomare - Località Mosca  
88100 Catanzaro Lido  
[protocollo@pec.arpacalabria.it](mailto:protocollo@pec.arpacalabria.it)

**ASP**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
Via Alimena, 56  
87100 COSENZA  
[igienepubblica@asp.cosenza.it](mailto:igienepubblica@asp.cosenza.it)

**Oggetto: "Impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non " sito in Loc. Muccone, 24 del Comune di Bisignano - A.I.A. DDG n. 22556 del 23.12.2008 e DDG n. 4541 del 15.04.2014 ( modifica non sostanziale aumento quantitativi giornalieri)**

Con riferimento all'AIA di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 e DDG n. 4541 del 15.04.2014 (modifica non sostanziale aumento quantitativi giornalieri)

**VISTO** che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale, entrato in vigore l'11 aprile 2014, disciplina le procedure di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, modificando interamente l'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D. lgs 46/2014, **il rinnovo periodico delle AIA non è più disciplinato** dalla normativa di riferimento, mentre trova applicazione il solo riesame (anche con valenza di rinnovo) secondo la seguente tempistica: a) entro 4 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione; b) trascorsi 10 anni (12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e 16 anni per impianti registrati EMAS) dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato;

**VISTO** che, ai sensi del suindicato decreto, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, la durata delle AIA è ampliata ex lege;

**RILEVATO** che il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D. lgs 152/2006 - come modificato dal D. lgs 46/2014 ed istituito presso il MATTM ha stabilito che, per i provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, le durate delle AIA sono ampliate di diritto e le relative istanze di rinnovo dovranno essere archiviate, fatta salva la possibilità di ritiro delle stesse o di presentazione di richieste di conversione in istanza di riesame da parte dei soggetti gestori;

**PRESO ATTO** che la scadenza dell'AIA in oggetto, secondo la disciplina previgente, è fissata al 23.12.2014 ("sei anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento" v. DDG n. 22556 del 23.12.2008);

**DATO ATTO** che Codesta società ha presentato istanza di rinnovo, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 228555 del 14.07.2014;

**RILEVATO** che non è stata presentata richiesta di riesame;

Tutto quanto sopra esposto, si comunica che:

- 1) Sulla base delle risultanze del Tavolo Tecnico del Coordinamento istituito presso il MATTM ai fini dell'uniforme applicazione della disciplina di cui al D. lgs 46/2014, questo Dipartimento non darò corso all'istanza di rinnovo assunta al prot. 228555 del 14.07.2014 e la stessa verrà archiviata;
- 2) **L'AIA in parola sarà sottoposta a riesame in via ordinaria entro il 23.12.2020** (considerati 12 anni dal rilascio della prima AIA, in quanto l'impianto è certificato ISO 14001:2004).
- 3) **Il gestore dovrà presentare richiesta di riesame nei termini di cui all'art. 29octies, punto 3 lett. b, ed in caso di inosservanza, l'autorizzazione s'intenderà scaduta (per come disposto dall'art 29octies punto 5, co. 2° del D. lgs 152/2006 aggiornato).**
- 4) In caso di pubblicazione delle nuove BAT di cui all'art 29octies sopraindicato, l'AIA di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 sarà sottoposta a riesame nei quattro anni successivi dalla pubblicazione medesima e ciò a prescindere dal termine del 13.11.2020 previsto per il riesame ordinario;
- 5) E' fatta sempre salva la possibilità per il gestore di presentare domanda di riesame, il cui procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater;
- 6) Ai sensi dell'art 29octies punto 4 D lgs 152/2006 (come modificato dal D. lgs 46/2014) il riesame è, inoltre, disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
  - c) *"a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;*
  - d) *le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*
  - e) *a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
  - f) *sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;* g) *una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";*
- 7) Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito della presente nota.

**Con riferimento, inoltre, all'AIA di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 (e DDG n. 4541 del 15.04.2014)**

**VISTO** che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

**DATO ATTO** che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione di tale relazione è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM mediante decreto, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

Si dispone, altresì, che:

- 8) Codesta società, se tenuta, dovrà presentare - secondo le modalità e nei termini indicati dal suddetto provvedimento ministeriale o, in difetto, su richiesta della scrivente Autorità competente - la "Relazione di Riferimento" prevista all'art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs n. 46/2014;
- 9) Il Gestore, entro 30 giorni dall'emanazione del presente documento, deve presentare o rinnovare - mediante appendice integrativa - le garanzie finanziarie previste per legge, secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n°427 del 23/06/2008 ed in conformità al periodo indicato al punto 2 del presente atto (durata AIA + maggiorazione); resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM).

Fino all'adozione del decreto di aggiornamento dell'AIA, che avverrà in occasione del primo riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (modificati dal D. lgs 46/2014) sarà cura di Codesta società conservare la presente nota unitamente al decreto autorizzativo - DDG n. 22556/2008 e DDG n. 4541/2014 - , di cui la presente costituisce prosecuzione, anche al fine di eventuali verifiche/controlli.

Il Dirigente di Servizio  
Ing. Gabriele Altito

IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Bruno Gualtieri

Il Dirigente di Settore  
Arch. Orsola Reho